



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

ORDINANZA n° 66

Del 08/09/18

**Revoca Istituzione Zona a Traffico Limitato sul Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros
anno 2018 a far data dal 10/09/2018**

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 41/2018 con la quale si istituiva come ogni anno nel periodo estivo una Z.T.L. sul Lungomare Tysandros di questa città;

RAVVISATO che l'interdizione al traffico veicolare nelle zone e vie particolarmente trafficate, sia dal punto di vista veicolare che pedonale, costituisce certamente segno tangibile e qualificante sia in termini di vivibilità, di innovazione e di ritorno commerciale e turistico, con refluenze positive sia per i cittadini che per le attività commerciali e turistiche locali;

CONSIDERATO che nel periodo di istituzione della predetta Z.T.L. per l'anno in corso, si sono riscontrati plausi e commenti positivi da parte dei cittadini e turisti che numerosi frequentavano il Lungomare Tysandros;

RILEVATO,

- che la presenza di persone che affluiscono nella Z.T.L. è notevolmente diminuito, anche a causa delle condizioni meteo non del tutto favorevoli nelle ore serali, tanto che il flusso pedonale presente, può essere contenuto esclusivamente sul marciapiede ivi esistente;
- che il flusso veicolare presente nelle principali vie della città, nonostante il periodo non risulta ancora essere diminuito;
- che la Z.T.L. era stata istituita sino a Domenica 16 settembre c.a.

RITENUTO opportuno, dato quanto sopra riscontrato, per consentire una più agevole circolazione veicolare, ridurre il periodo di vigenza della z.t.l. **sino alla data del 09/09/2018;**

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;

REVOCA

la propria Ordinanza n. 41/2018 a far data dal 10/09/2018

ORDINA

Al Responsabile dell'U.T.C. di disporre attraverso i propri uffici, la rimozione di tutta la segnaletica esistente e riferita all'istituzione della Z.T.L.

La trasmissione della presente Ordinanza, alla Prefettura di Messina, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo – Guardia Costiera, alla Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, al Presidio di Guardia Medica di Giardini Naxos, all'Ufficio Messi Comunali per la notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di specifica competenza.

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

